

USR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

APT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VIA PEC O RAR

**OGGETTO: MOBILITA’ PER A.S. 2021/2022 - RECLAMO EX ART. 17 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER GLI ANNI SCOLASTICI RELATIVI AL TRIENNIO 2019/20, 2020/21, 2021/22, SOTTOSCRITTO IL GIORNO 6/3/2019 IN ROMA, PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN SEDE DI NEGOZIAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO MINISTERIALE.**

Con la presente

NOME\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

COGNOME\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMAIL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SCUOLA TITOLARITA’\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ricevuta in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la comunicazione di mancato trasferimento relativa al proprio movimento.

Rilevato che la suddetta comunicazione è ERRATA

Con il presente atto, atteso che a mente dell’art. 17 del CCNI triennio 2019/2022 è previsto che “*Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi”*

**RECLAMA**

la comunicata graduatoria e il comunicato esito personale del movimento poiché errato, per i seguenti motivi di DIRITTO.

Violazione e falsa applicazione art. 470 del DLGS 297/1994 - Nullità articolo 8 del CCNL 2019/2022.

Violazione del principio costituzionale di scorrimento delle graduatorie di mobilità in base al maggior punteggio.

Si chiede la rettifica in autotutela del movimento atteso che nelle operazioni di mobilità 2021/2022 la parte scrivente è stata valicata da docenti con punteggio inferiore, rilevabili dai bollettini dei movimenti.

Sulla scia dell’Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 3722/2019, in cui il Supremo Consesso Amministrativo ha statuito che “in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”, il Tar Lazio, con due decreti monocratici (3053/2020 e 3165/2020) , HA ACCOLTO LE RICHIESTE dei ricorrenti in merito alla necessità di dare prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni.
Tale principio è scolpito nel Testo Unico dell’Istruzione, che all’art. 470 co. 1 così si esprime “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità […]per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

Si reclama indi la graduatoria personale di mobilità e se ne chiede la rettifica entro il termine di giorni 10 decorrenti dal ricevimento della presente.

Distinti saluti

data firma